

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4995 del 01/10/2018
Oggetto	REG. REG. N. 41/2001 ART. 28 : CAMBIO DI TITOLARITA' A FAVORE DELLA SIGNORA POZZOLI ANNA MARIA DELLA CONCESSIONE, RILASCIATA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA, DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGUO, IN COMUNE DI PIACENZA, LOCALITA' PALAZZINA ZANARDI, MONTALE. PROC. PC15A0042 SINADOC 33708
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5236 del 01/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno uno OTTOBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.



**Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.)
di Piacenza**

OGGETTO: REG. REG. N. 41/2001 ART. 28 : CAMBIO DI TITOLARITA' A FAVORE DELLA SIGNORA POZZOLI ANNA MARIA DELLA CONCESSIONE, RILASCIATA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA, DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGUO, IN COMUNE DI PIACENZA, LOCALITA' PALAZZINA ZANARDI, MONTALE. PROC. PC15A0042 SINADOC 33708

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89 e s.m.i., ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 e s.m.i. ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite e le modalità di gestione dei beni del demanio idrico decorrenti dal 21.02.2001;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 1° maggio 2016;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 2173 del 21.12.2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- con Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n. 96 del 23/12/2015, n.99 del 30.12.2015 e n. 58 del 08.06.2018 sono state conferite alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTE le seguenti disposizioni di legge:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (G.U. n. 80 in data 05/04/2013);
- la Legge Regionale 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque";
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- la L.R. 29/12/2015, n. 22 ed in particolare l'art. 24 "Proroga di termini e disposizioni in materia di demanio idrico per istanze di occupazione del demanio idrico";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 in data 05/09/2016, recante: Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31/7/2015 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1792 in data 31/10/2016 "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo" (BURER N. 344 del 16/11/2016);
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2254 del 21/12/2016, riguardante: "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali del 31/7/2015 secondo quanto disposto dall'accordo di paternariato 2014 – 2020, sezione 2 "CONDIZIONALITÀ

EX-ANTE TEMATICHE FESER” PUNTO 6.1 “SETTORE DELLE RISORSE IDRICHE”;

RICHIAMATI:

- il Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- le DGR n. 1781 del 12 novembre 2015 e n. 2067 del 14 dicembre 2015 con le quali la Regione Emilia-Romagna ha deliberato il proprio contributo per l'aggiornamento dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano adottato in sede di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po il 17 dicembre 2015 con deliberazione n. 7 e successivamente approvato in data 3 marzo 2016 con atto n.1;
- la *“Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico padano (direttiva derivazioni)”* adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 8 del 17 dicembre 2015;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dalla Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010;
- la nota pervenuta in data 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

VISTA la D.G.R. n. 1195 in data 25/07/2016, recante “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica”;

PREMESSO che con determinazione n. 18593 del 24/12/2015 recante ad oggetto “Rilascio cumulativo di n. 35 concessioni preferenziali di derivazione di acqua pubblica sotterranea per diversi usi in varie località della provincia di Piacenza” è stata assentita dalla Regione Emilia-Romagna, Servizio Tecnico dei bacini degli affluenti del fiume Po, alla ditta FLORICOLTURA PALAZZINA DI TAGLIAFERRI PIETRO – C.F. TGLPTR52D25G535M - la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea con procedura semplificata da esercitarsi mediante il prelievo da n. 1 pozzo situato in comune di Piacenza, in loc. Palazzina Zanardi di Montale (foglio 75 mappale 214 del C.T. di detto Comune), per una portata massima di l/s 2 e per un volume complessivo di 1.200 mc/annui, da destinare ad uso irriguo (per vivaio) e con scadenza al 30/09/2024 (cod. proc. PC15A0042);

PRESO ATTO che

- la signora Tagliaferri Maria - C.F. TGLMRA47E60G535H -, erede del defunto sig. Tagliaferri Pietro, legale rappresentante della FLORICOLTURA PALAZZINA DI TAGLIAFERRI PIETRO – C.F. TGLPTR52D25G535M - ha espletato le pratiche di

successione ereditaria e in data 10/10/2016 ha chiuso l'attività della FLORICOLTURA PALAZZINA DI TAGLIAFERRI PIETRO – C.F. TGLPTR52D25G535M (come risultante da visura camerale acquisita agli atti);

- in data 08/11/2016 con prot. n. 12307 la signora POZZOLI ANNA MARIA (C.F. PZZNMR53C53G535L) in qualità di proprietaria al 50% dei terreni posti al servizio del pozzo, con il formale assenso del signor POZZOLI CARLO (C.F. PZZCRL31P19G535K), proprietario della restante quota del 50% dei terreni posti al servizio del pozzo, ha presentato ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Regionale n. 41/2001 domanda volta ad ottenere a proprio favore il cambio di titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, identificata con procedimento PC15A0042;
- la signora Tagliaferri Maria - C.F. TGLMRA47E60G535H -, erede del defunto sig. Tagliaferri Pietro legale rappresentante della FLORICOLTURA PALAZZINA DI TAGLIAFERRI PIETRO – C.F. TGLPTR52D25G535M, ha formalmente comunicato, con nota prot. 12682 del 16/11/2016, di rinunciare alla concessione di cui al proc. PC15A0042 e di rinunciare altresì alla restituzione del deposito cauzionale versato dal sig. Tagliaferri Pietro (pari a € 250,00), lasciando tale deposito a favore della richiedente il cambio di titolarità, signora Pozzoli Anna Maria;
- con riguardo al pagamento dei canoni annuali, risultano regolarmente versati i canoni relativi alle annualità 2001-2016 e prima del ritiro del Disciplinare dovranno essere pertanto versati i canoni relativi all'annualità 2017 pari a € 12,04 (compresi gli interessi legali) e il canone annualità 2018 per € 12,10;

VERIFICATO che il richiedente ha dimostrato di aver versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/1999, l'importo dovuto all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

ACCERTATO che la derivazione:

- non è da assoggettare alle procedure di cui alla L.R. 18/05/1999 n. 9 e successive modifiche e i.;
- non ricade entro il perimetro di un parco istituito e/o di un SIC e/o ZPS;
- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.lgs. n. 152/2006;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, il cambio della titolarità alla concessione con procedura semplificata possa essere assentito ai sensi dell'art. 28 del R.R. 41/2001, con conferma del termine di scadenza del titolo concessorio al 30/09/2024;

D E T E R M I N A

1. di riconoscere, fatti salvi i diritti di terzi, a favore della signora POZZOLI ANNA MARIA (C.F. PZZNMR53C53G535L), il cambio di titolarità della concessione con procedura semplificata, assentita con d.d. n. 18593 del 24/12/2015 della Regione Emilia-Romagna, Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, a derivare acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo sito in comune di Piacenza, loc. Pallazzina Zanardi di Montale (proc. PC15A0042), ad uso irriguo (floricoltura e vivaio), confermando il termine di scadenza indicato nella precitata determinazione al 30/09/2024;
2. di stabilire pertanto che la concessione continui ad essere esercitata e di confermare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di 2 l/s corrispondente ad un volume annuo complessivo di mc 1.200, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che risultano regolarmente versati i canoni relativi alle annualità 2001-2016;
4. di dare atto che la concessionaria è tenuta al versamento, nella misura e secondo le modalità indicate nel disciplinare di concessione allegato al presente atto:
 - a) del canone di concessione annualità 2017, pari a € 12,04 compresi interessi legali, e del canone di concessione annuale;
 - b) del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione (il deposito cauzionale risulta già prestato in ragione della rinuncia a favore del nuovo titolare espressa formalmente dal precedente concessionario);
5. di stabilire che la concessione di cui al presente atto avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del Disciplinare e il ritiro dell'atto stesso da parte della concessionaria, previo versamento dei canoni annuali dovuti;
6. di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge, fatto salvo quanto disposto al punto precedente;
7. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa ovvero alla revoca della concessione medesima senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
8. di provvedere all'esecuzione del presente atto mediante pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna;
9. di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
10. Di dare atto infine che:

l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura concedente, ne sarà consegnata al concessionario copia conforme

che dovrà essere bollata secondo la normativa vigente, con oneri a suo carico e che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

qualora il presente provvedimento dovesse essere soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo dovrà esser fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;

il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità Giurisdizionale Ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'Autorità Giurisdizionale Amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, art. 133, commi b), c) e s.m. ed ai sensi del disposto R.D. n. 1775/1933 artt. 18, 143 e 144.

La Regione Emilia – Romagna dispone di appositi capitoli di Bilancio sui quali effettuare i versamenti relativi ai canoni, al deposito cauzionale ed alle spese di istruttoria.

La Dirigente
Torselli dott.ssa Adalgisa(*)

(*) Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del DLgs. n. 82 del 7/3/2005.



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata con procedura di cui al Titolo II del RR 41/01, art. 36 e seguenti alla signora **POZZOLI ANNA MARIA**, residente a Piacenza - C.F. PZZNMR53C53G535L - Codice Procedimento **PC15A0042**

ART. 1

QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

La quantità di acqua derivabile è stabilita come segue:

- portata massima 2 l/s;
- quantitativo massimo del prelievo 1.200 mc/anno.

ART. 2

DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

La risorsa derivata è destinata ad uso irrigazione agricola e può essere utilizzata esclusivamente al servizio dell'attività oggetto di concessione (floricoltura e vivaio), per terreni situati:

- al foglio 75 mappale n. 214 del C.T. del comune di Piacenza;

per una superficie complessiva di circa ha 0.60.58

ART. 3

LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Localizzazione:

L'opera di presa consiste in un pozzo ubicato su terreno di proprietà della richiedente e del signor Pozzoli Carlo, che ha prestato formale assenso, catastalmente identificato in Comune di Piacenza (PC), loc. Palazzina Zanardi di Montale:

- coordinate catastali: foglio 75, mappale 214;

coordinate geografiche U.T.M.*ED50 X= 558397 Y= 4.986645

Descrizione delle opere di derivazione:

Le caratteristiche del pozzo sono le seguenti:

- colonna del diametro mm 164;
- profondità m 30 dal piano campagna;
- elettropompa sommersa avente una portata di litri/sec. 2 e potenza pari a 3 kw.

La rappresentazione delle opere di derivazione risulta dalle tavole e dai disegni uniti alla Relazione Tecnica agli atti dell'Autorità concedente.

ART. 4

DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione, ai sensi della D.G.R. n. 787/2014, è **rilasciata fino al 30/09/2024**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà dell'Amministrazione concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del RR 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5

RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del RR 41/2001.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questa Amministrazione prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 9, punto 7, del presente Disciplinare.

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 L'art. 8, comma 1, della L.R. n. 2/2015, ha stabilito che i canoni di concessione derivanti dall'utilizzo del demanio idrico di cui alla legge regionale 6/3/2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), **sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**. L'importo dovuto per l'anno in corso è pari ad **€ 12,10**.

6.2 In caso di cessazione della concessione, l'importo del canone effettivamente corrisposto, potrà essere restituito in misura non inferiore alla soglia per l'esigibilità.

6.3 E' in facoltà della Giunta Regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

6.4 Il titolare della concessione, è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.5 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

6.6 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 Prima del ritiro del disciplinare, il richiedente la concessione dovrà effettuare, a favore della Regione Emilia-Romagna, il versamento di un deposito cauzionale determinato nella misura del minimo di legge in **€ 250,00** (già versato).

7.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

7.3 La Amministrazione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8

OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Qualità delle acque derivate – In considerazione del tipo di utilizzo, il Concessionario è tenuto ad adottare le misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

8.2 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare l'Amministrazione concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

8.3 Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, delle opere accessorie e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta all'Amministrazione concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata alla Struttura concedente.

8.4 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La Ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto di scaricare liquami, rifiuti o altre sostanze in prossimità del pozzo. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive dell'acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006.

La strumentazione installata per la misurazione dei prelievi idrici dovrà essere mantenuta in efficienza per garantire la corretta acquisizione dei dati di prelievo e resa inoltre accessibile al personale addetto al controllo.

In caso di interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, dovranno essere comunicati tempestivamente all'Autorità concedente i tempi previsti per il ripristino della strumentazione.

8.5 Sicurezza e rumore - E' a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale ulteriore obbligo derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello o prescritto dalle autorità competenti ai sensi di legge ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure di sicurezza atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

8.6 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dalla Struttura concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'Amministrazione concedente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 22 del DLgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del RR n. 41/01;

8.7 Cessazione dell'utenza (Titolo III del RR n. 41/2001) - Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di **decadenza, revoca, rinuncia** o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, il concessionario è tenuto a comunicare a questa Struttura la cessazione d'uso della risorsa idrica in concessione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

La rinuncia alla concessione, a norma dell'art. 34 del Reg. Reg. n. 41/2001, deve essere comunicata in forma scritta alla Struttura concedente.

8.8 Revoca – La concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

8.9 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

8.10 Cambio di titolarità – La richiesta di cambio di titolarità, a norma dell'art. 28 del Reg. Reg. n. 41/01, è indirizzata alla Struttura concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8.11 Varianti alla concessione – Le varianti sostanziali o le varianti non sostanziali della concessione, come definite dall'art. 31 del Reg. Reg. n. 41/2001, verranno istruite dalla Struttura concedente a norma del citato articolo.

ART. 9

SANZIONI

9.1 Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

1. è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
2. decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di sub-concessione a terzi.
3. decade dal diritto a derivare qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il perentorio termine di 30 giorni, non vi provveda :
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - decorrenza del termine di cui all'art. 19, comma 3, senza valida motivazione.

9.2 La Struttura concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal RD 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 10

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

10 Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato il Concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.